Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 351

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 28 dicembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 dicembre 1979, n. **640.**

Estensione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori licenziati che abbiano ottenuto la revoca del licenziamento con sentenza passata in giudicato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1976, n. 62, il trattamento d'integrazione salariale con la connessa applicazione del disposto di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione dell'attività produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, quando sia stata dichiarata l'invalidità del licenziamento stesso e la sentenza sia passata in giudicato in data successiva al 30 settembre 1976.

Le somme che, in conseguenza della predetta sentenza, spetterebbero a titolo di retribuzione ai lavoratori di cui al comma precedente, con riferimento ai periodi per i quali è stata corrisposta l'integrazione salariale, saranno versate, da parte delle aziende interessate, alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria ed imputate alla separata contabilità degli interventi straordinari fino a concorrenza dell'importo della integrazione salariale erogata.

Art. 2.

Il contributo addizionale di cui al punto 2) dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non è dovuto sul trattamento d'integrazione salariale corrisposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1976, n. 62.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 14 dicembre 1979, n. **641.**

Aumento del contributo annuo a carico dello Stato al Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1979 il contributo annuo in favore del Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC), stabilito dalla legge 6 giugno 1973, n. 322, nell'ammontare di lire 35 milioni, è elevato a lire 90 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

All'onere di lire 55 milioni annue derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1979 e 1980 mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ANDREATTA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 22 dicembre 1979, n. **642.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie, previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è attuato in conformità delle seguenti disposizioni, nel rispetto dell'autonomia delle università degli studi garantita dall'articolo 33 della Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione.

All'accertamento della situazione economico-finanziaria delle singole opere universitarie esistente al 31 ottobre 1979 provvede una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La commissione, costituita da dieci membri, cinque dei quali designati dal Ministro della pubblica istruzione e cinque designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, accerta, nel termine perentorio di novanta giorni, la situazione economico-finanziaria delle singole opere universitarie e gestioni collegate.

I disavanzi eventualmente accertati sono assunti a carico del bilancio statale ed alla loro copertura si provvede in sede di previsione del bilancio per il 1981.

Gli eventuali avanzi di amministrazione saranno conteggiati, per le singole regioni, in sede di effettiva erogazione delle ultime due rate dei trasferimenti riguardanti il bilancio per il 1980.

Le regioni assicurano la continuità delle prestazioni erogate dalle opere universitarie in base alle vigenti disposizioni a favore degli studenti universitari. Per garantire la continuità delle suddette prestazioni, le opere continuano a svolgere la loro normale attività, in base alle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1979, fino a quando le regioni non avranno differentemente provveduto.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni provvedono con proprie leggi all'inquadramento del personale delle opere universitarie e a definirne lo stato giuridico ed economico e la relativa utilizzazione.

Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del precedente comma, al predetto personale continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 1° novembre 1979 relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza; le regioni provvedono all'amministrazione e all'utilizzazione del personale stesso anche con atti amministrativi.

Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del settimo comma, al personale predetto continua ad applicarsi anche la disposizione dell'articolo 21, terzo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ai fini dell'equiparazione, prevista dallo stesso articolo, per il caso in cui il trattamento del personale universitario venga modificato.

Per le entrate di natura tributaria e per quelle di natura contributiva delle opere universitarie previste da disposizioni di legge, a partire dal 1° novembre 1979 si applica il disposto dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I rapporti concernenti l'utilizzazione dei beni che non siano di proprietà delle opere sono definiti con la legge-quadro sul diritto allo studio. In ogni caso, e

fino all'entrata in vigore di quest'ultima legge, le regioni possono continuare ad utilizzare i beni immobili e mobili attualmente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali delle opere.

Ove occorra, l'utilizzazione dei beni di cui al precedente comma deve avvenire alle condizioni previste dai rapporti contrattuali esistenti in quanto stipulati o dal diritto all'uso del bene che deriva da una utilizzazione dello stesso senza contestazione da almeno dodici mesi. In questo secondo caso le regioni sono tenute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a regolarizzare mediante contratto l'uso del bene.

L'accantonamento della somma di L. 13.949.500.000 relativo al bimestre novembre-dicembre 1979, portato in aumento al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e maggiorato secondo i criteri previsti dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è ripartito tra le regioni interessate sulla base dei criteri indicati dal CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281, e tenuto conto delle finalità cui detti fondi erano destinati e della consistenza dei servizi erogati.

Per il 1980 e gli anni seguenti l'importo portato in aumento al fondo comune in relazione alle funzioni delle opere trasferite alle regioni, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è ripartito fra le regioni interessate con il procedimento e in base ai criteri indicati nel comma precedente.

Prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma settimo è fatto divieto di assumere ulteriori unità di personale non previste nelle rispettive piante organiche delle opere.

Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del settimo comma, i membri dimissionari e scaduti dei consigli di amministrazione vengono sostituiti con nomina del presidente della regione su proposta del rettore, sentito il consiglio di amministrazione dell'università ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1979, n. **643**.

Soppressione del vice consolato di prima categoria in Grenoble (Francia) e istituzione di un consolato di prima categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di prima categoria in Grenoble (Francia) è soppresso con decorrenza 1° luglio 1979.

Art. 2.

E' istituito in Grenoble (Francia) un consolato di prima categoria con decorrenza 1° luglio 1979 con la seguente circoscrizione territoriale: il dipartimento dell'Isère.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1979

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979
Registro n. 474 Esteri, foglio n. 235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **644**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la Università di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare, la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Veduta l'unita richiesta dell'Università di Macerata in ordine alla assegnazione del posto di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare un posto di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di giurisprudenza:

Istituto di medicina legale e delle assicurazioni . . . . posti n. 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1979
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **645**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in anatomia patologica ed in cardiologia.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 18. — La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 19. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica III;
diagnostica istocitopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 20. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati devono superare l'esame di diploma che consiste nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 21. — E' istituita la scuola di specializzazione in cardiologia, che ha sede presso la clinica medica generale e terapia medica e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

Art. 22. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

I docenti della scuola sono nominati dal rettore su proposta del direttore.

I docenti formano il consiglio della scuola che coadiuva il direttore nella gestione della stessa, specie per quanto riguarda la compilazione annuale dei programmi di insegnamento e di frequenza.

Art. 23. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 24. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 25. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 26. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 27. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);
biochimica e biofisica;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);
informatica medica e strumentazione biomedica (I).

2° *Anno*:

anatomia patologica (I);
fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);
patologia e clinica cardiovascolare (I);
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);
informatica medica e strumentazione biomedica (II);
radiologia (I);
aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

anatomia patologica (II);
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);
patologia e clinica cardiovascolare (II);
radiologia (II);
terapia medica e farmacologia clinica (I).

4° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);
patologia e clinica cardiovascolare (III);
terapia medica e farmacologia clinica (II);
terapia chirurgica;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 28. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, ai seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'esercitazione pratica nei reparti è obbligatoria durante tutti i quattro anni del corso e si svolge presso la clinica medica e gli altri servizi e reparti di degenza affidati alla scuola, per non meno di nove mesi all'anno.

Dall'obbligo di tali esercitazioni pratiche nei reparti possono essere esentati, ad insindacabile giudizio del direttore della scuola, quegli allievi che, in qualità di assistenti od aiuti, prestino effettivo servizio presso divisioni di cardiologia o di medicina interna con servizio di cardiologia di università o di ospedali regionali o che godano di borsa di studio presso università ed ospedali, italiani o stranieri particolarmente qualificati.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza con relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 29. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

La sessione di esami di profitto è unica ed espletata nel mese di ottobre.

Al termine del corso di studio per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli iscritti devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta, con contributo personale, di un argomento di carattere cardiologico. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, sono senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 2.

Gli articoli 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 47. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di discipline psichiatriche e sociomediche e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trentasette iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 48. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
psicologia (annuale);
elementi di genetica e biochimica (annuale);
struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
neurologia clinica (annuale);
clinica psichiatrica I (quadriennale).

2° *Anno*:

psicopatologia e psicodinamica (annuale);
psicoterapia I (triennale);
psicofarmacologia (annuale);
psicofarmacoterapia (annuale);
clinica psichiatrica II (quadriennale).

3° *Anno*:

psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
psichiatria sociale I (biennale);
psichiatria infantile (annuale);
psicoterapia II (triennale);
clinica psichiatrica III (quadriennale).

4° *Anno*:

psicosomatica (annuale);
psichiatria sociale II (biennale);
psichiatria forense (annuale);
psicoterapia III (triennale);
clinica psichiatrica IV (quadriennale).

NOTE ESPLICATIVE.

Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.

Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SNC, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.

Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche ed i principi fondamentali delle principali *psicoterapie* individuali direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti *psicoterapie* di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.

Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.

Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle materie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.

Art. 49. — E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'esercitazione pratica nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento.

Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo esame. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova pratica ed in una prova orale.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma è rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1979
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **646**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 567, 568, 569, 570, 571, 572 e 573, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 567. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la I cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 568. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 569. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 570. — Il numero degli allievi è di venti per anno di corso, e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 571. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;
5) informatica medica e strumentazione biomedica I.

2° *Anno*:

1) anatomia patologia I;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;
3) patologia e clinica cardiovascolare I;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;
5) informatica medica e strumentazione biomedica II;
6) radiologia I;
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica II;
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;
3) patologia e clinica cardiovascolare II;
4) radiologia II;
5) terapia medica e farmacologia clinica I.

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;
2) patologia e clinica cardiovascolare III;
3) terapia medica e farmacologia clinica II;
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.

Art. 572. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 573. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1979
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 180

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale del Lazio per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai Consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto e con il quale sono state, fra l'altro, nominate le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che il sig. Raffaele Costantini, componente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto impiegato nella commissione di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 febbraio 1978, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Il sig. Lombardi Vincenzo, segretario principale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio, in sostituzione del sig. Raffaele Costantini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 2 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(11007)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vis Calcium » flacone di sciroppo per g 175, della ditta Sintexfarm, in Milano. (Decreto di revoca n. 5813/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 14 marzo 1961, con il quale venne registrata al n. 18814 la specialità medicinale denominata « Vis Calcium » flacone di sciroppo per g 175, a nome della ditta Sintexfarm, con sede in Milano, piazzale Gambara n. 7/8 (già in via Principe Eugenio n. 6) preparata nell'officina farmaceutica della ditta Salf S.p.a., con sede in Bergamo, via Tiraboschi n. 57;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 maggio 1973 ha espresso parere che l'uso dei prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti sia da considerare superato e pertanto siano da revocare le specialità con queste indicazioni;

Visto che nella specialità di cui trattasi è presente un derivato arsenicale, così come contestato alla ditta suddetta in data 12 aprile 1979 e che la medesima non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vis Calcium » flacone di sciroppo per g 175, registrata al n. 18814 in data 14 marzo 1961 a nome della ditta Sintexfarm, con sede in Milano, piazzale Gambara n. 7/8 (già in via Principe Eugenio n. 6).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10652)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Emofosfina arsenicale » flacone sciroppo per g 200, della specialità medicinale denominata « Emofosfina semplice », della ditta Laboratorio farmochimico Caranza, in Genova. (Decreto di revoca n. 5814/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 17 febbraio 1956, con il quale venne registrata al n. 10632/A la categoria denominata « Emofosfina arsenicale » flacone sciroppo per g 220, della specialità medicinale denominata «Emofosfina semplice », a nome della ditta Laboratorio farmochimico Caranza, con sede in Genova, via Carrera n. 12 (già in via S. Fruttuoso n. 64), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 23 maggio 1973, ha espresso parere che l'uso dei prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti sia da considerare superato e pertanto siano da revocare le specialità con queste indicazioni così come nel caso di cui trattasi;

Vista la lettera di contestazione inviata alla predetta ditta in data 10 aprile 1979 e considerato che la ditta medesima non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria denominata « Emofosfina arsenicale » flacone sciroppo per g 220, della specialità medicinale denominata «Emofosfina semplice », registrata al n. 10632/A in data 17 febbraio 1956, a nome della ditta Laboratorio farmochimico Caranza, con sede in Genova, via Carrera n. 12 (già in via S. Fruttuoso n. 64).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10651)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Hepafer B1 + B12 », nelle preparazioni flacone sciroppo da g 150 e 20 flaconcini per 10 ml, per uso orale, della ditta S.p.a. Stabilimento bioterapico farmacologico La Farmochimica italiana, in Milano. (Decreto di revoca n. 5820/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 24 luglio 1950, 4 marzo 1955 e 4 dicembre 1957 e 26 settembre 1969, con i quali venne registrata al n. 3696 la specialità medicinale denominata « Hepafer B1 + B12 », nelle preparazioni flacone di sciroppo da g 150 e 20 flaconcini per 10 ml, per uso orale, registrate a nome della ditta S.p.a. Stabilimento bioterapico farmacologico La Farmochimica italiana, con sede e domicilio fiscale in Milano, via D'Apulia n . 8, codice fiscale 00870490158, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 maggio 1973 ha espresso parere che l'uso

dei prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti sia da considerare superato e pertanto siano da revocare le specialità con queste indicazioni;

Visto che nella specialità di cui trattasi è presente un derivato arsenicale così come contestato alla ditta suddetta in data 5 marzo 1979 e che la medesima non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Hepafer B1 + B12 », nelle preparazioni flacone di sciroppo da g 150 e 20 flaconcini per 10 ml, per uso orale, registrate al n. 3696 in data 24 luglio 1950, 4 marzo 1955, 4 dicembre 1957 e 26 settembre 1969, a nome della ditta S.p.a. Stabilimento bioterapico farmacologico La Farmochimica italiana, con sede e domicilio fiscale in Milano, via D'Apulia n. 8, codice fiscale 00870490158.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10656)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bismudone antibiotico » 4 supposte adulti e della relativa serie categoria 4 supposte pediatriche, della ditta Siner farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 5816/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 novembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 17546 e 17546/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Bismudone antibiotico » 4 supposte adulti e la relativa serie 4 supposte pediatriche, a nome della ditta Laboratorio biochimico Siner farmaceutici, con sede in Roma, via dei Gracchi n. 29, preparato nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alla sua composizione così come contestato alla ditta suddetta in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Bismudone antibiotico », 4 supposte adulti e della relativa serie 4 supposte pediatriche, registrate rispettivamente ai numeri 17546 e 17546/1 in data 22 novembre 1961, a nome della ditta Laboratorio biochimico Siner farmaceutici, con sede in Roma, via dei Gracchi n. 29.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10649)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pibicina », nelle preparazioni 2, 4 e 6 supposte, della ditta Siner farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 5817/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 maggio 1959, 28 marzo 1961 e 30 giugno 1962, con i quali venne registrata al n. 15067 la specialità medicinale denominata « Pibicina », nelle preparazioni 2, 4 e 6 supposte, registrate a nome della ditta Siner farmaceutici, con sede in Roma, via dei Gracchi n. 29/*B*, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che in base all'esame dei dati provenienti dalla letteratura scientifica, l'assorbimento per via rettale degli antibiotici appartenenti al gruppo della tetraciclina risulta essere molto scarso ed incostante così da non permettere il raggiungimento di livelli ematici sicuramente attivi con evidente rischio di favorire la selezione di mutanti tetraciclino-resistenti così come contestato alla ditta interessata in data 8 giugno 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con

regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 23 gennaio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pibicina », nelle preparazioni 2, 4 e 6 supposte, registrata al n. 15067 in data 18 maggio 1959, 28 marzo 1961 e 30 giugno 1962, a nome della ditta Siner farmaceutici, con sede in Roma, via dei Gracchi n. 29/*B*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10648)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bichem » 3 supposte adulti e delle relative serie 3 supposte bambini, 5 supposte tipo fortius per adulti e 5 supposte tipo fortius bambini, a nome della ditta Geymonat S.p.a., in Torre Pellice. (Decreto di revoca n. 5818/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 15 maggio 1972, con il quale vennero registrate ai numeri 18822, 18822/1, 18822/2 e 18822/3 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Bichem » 3 supposte adulti e le relative serie 3 supposte pediatriche, 5 supposte tipo fortius per adulti e 5 supposte tipo fortius pediatriche, a nome della ditta Farmaceutici Geymonat S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torre Pellice (Torino), via Filatoio n. 12, codice fiscale 00498360015, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alla sua composizione, così come contestato alla ditta interessata in data 21 ottobre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bichem » 3 supposte adulti e delle relative serie 3 supposte pediatriche, 5 supposte tipo fortius per adulti e 5 supposte tipo fortius pediatriche, registrate rispettivamente ai numeri 18822, 18822/1, 18822/2 e 18822/3, a nome della ditta Farmaceutici Geymonat S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torre Pellice (Torino), via Filatoio, 12, codice fiscale numero 00498360015.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10647)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sinercardiol » gocce, nella confezione flacone per 10 cc, della ditta Laboratorio biochimico Siner farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 5815/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 9 maggio 1956, con il quale venne registrata al n. 11078 la specialità medicinale denominata « Sinercardiol » gocce, nella confezione flacone per 10 cc, a nome della ditta Laboratorio biochimico Siner farmaceutici, con sede in Roma, via dei Gracchi n. 29, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene nichetamide e che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, si è rilevata la scarsa efficacia chimica della nichetamide nella insufficienza respiratoria sia dovuta a malattie polmonari, sia dovuta ad intossicazioni da neurodeprimenti; in quest'ultimo caso inoltre la componente depressiva esistente nel meccanismo di azione della nichetamide si può sommare all'effetto dei neurodeprimenti che si vogliono antagonizzare, così come contestato alla ditta succitata in data 18 ottobre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata, non ha presentate le proprie controdeduzioni entro i termini prescritti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sinercardiol » gocce, nella confezione flacone per 10 cc, registrata al n. 11078 in data 9 maggio 1956, a nome della ditta Laboratorio biochimico Siner farmaceutici, con sede in Roma, via dei Gracchi, n. 29.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10650)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Alessandria;

Viste le dimissioni del sig. Beniamino Anselmi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Ignazio Ippolito in sostituzione del sig. Beniamino Anselmi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ignazio Ippolito è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Alessandria in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Beniamino Anselmi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10714)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, riguardante la composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1978 concernente la ricostituzione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

Considerato che il dott. Carlo Alberto Marzocchi, membro del comitato predetto in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si è dimesso dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Carlo Alberto Marzocchi;

Decreta:

Il dott. Luigi Ubaldo Palmidoro, primo dirigente, è nominato membro del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed in sostituzione del dott. Carlo Alberto Marzocchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10715)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Modificazioni allo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, in Siena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni adottate dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 5 ottobre 1978, 31 ottobre 1978 e 16 gennaio 1979;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Si approvano in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, le modificazioni degli articoli 3, secondo e terzo comma, 4, 6, lettera *e*), 10, ultimo comma, 12, lettera *c*), 15, punto 1), 20, terzo comma, punto 1), 22, ultimo comma, 26, 27, 32 e 34 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO, IN SIENA.

Art. 3, secondo e terzo comma. — L'Istituto esercita altresì, in conformità alle leggi e decreti vigenti:

il credito fondiario (per l'originaria convenzione del 6 agosto 1865) ed il credito edilizio nonché il credito agrario di miglioramento (autorizzato con la legge 26 ottobre 1971, n. 917) mediante la speciale sezione di credito fondiario;

il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità (in conformità dell'autorizzazione accordata con decreto ministeriale 25 agosto 1958) mediante la speciale sezione opere pubbliche.

Ciascuna delle suddette sezioni ha propria personalità giuridica, contabilità e bilancio distinti da quelli del Monte dei Paschi di Siena.

Art. 4. — Il patrimonio dell'azienda bancaria è costituito:

a) dalle riserve ordinaria e straordinaria;

b) dai saldi di rivalutazione per conguaglio monetario nella misura ammessa dalle norme vigenti.

Art. 6, lettera *e*).

e) acquista titoli di Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi da enti esercenti il credito fondiario, edilizio, ed alle opere pubbliche ed obbligazioni ad essi parificate; obbligazioni di prestiti comunali e provinciali, obbligazioni di società azionarie di primaria importanza quotate in borsa ed altri titoli che siano emessi da enti con scopo di pubblico interesse;

Art. 10, ultimo comma. — La deputazione amministratrice stabilisce la misura del compenso annuo dei deputati, delle medaglie di presenza per la loro partecipazione alle riunioni della deputazione e del comitato esecutivo, nonché dell'eventuale diaria da attribuire agli stessi, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per ogni giorno di assenza dalla rispettiva residenza comunque connessa con ragioni della carica ricoperta. Le relative deliberazioni devono essere sottoposte all'approvazione dell'organo di vigilanza.

Art. 12, lettera *c*).

c) approvare, udita la relazione dei sindaci, i bilanci dell'azienda bancaria, della sezione di credito fondiario e della sezione opere pubbliche predisposti dal comitato esecutivo e la conseguente ripartizione degli utili;

Art. 15, punto 1).

1) predisporre gli schemi di bilancio dell'azienda bancaria, della sezione di credito fondiario e della sezione opere pubbliche;

Art. 20, terzo comma, punto 1). — Il direttore generale, oltre alle attribuzioni deferite dal presente statuto e ad ogni altra di sua competenza:

1) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione e sovraintende a tutti i servizi, compresi quelli delle sezioni di credito fondiario e delle opere pubbliche;

Art. 22, ultimo comma. — Ai sindaci, spetta nella misura che sarà deliberata dalla deputazione all'inizio di ciascun quadriennio, un compenso annuo, nonché l'eventuale diaria da attribuire agli stessi, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per ogni giorno di assenza dalla rispettiva residenza comunque connessa con ragioni della carica ricoperta. Le relative deliberazioni devono essere sottoposte all'approvazione dell'organo di vigilanza.

Art. 26. — L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno; i relativi bilanci dell'azienda bancaria, della sezione di credito fondiario, della sezione opere pubbliche e delle altre eventuali sezioni devono essere approvati entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Art. 27. — Gli utili netti dell'azienda bancaria sono ripartiti nel modo seguente:

5/10 alla riserva ordinaria;

fino a 5/10 in erogazioni per opere di beneficienza assistenza e pubblica utilità, nonché in erogazioni rivolte a favorire ed incoraggiare l'insediamento, l'assistenza e lo sviluppo delle attività produttive e la valorizzazione delle risorse economiche; il tutto da riservare in misura non inferiore a 3/4 — ivi comprese le contribuzioni di carattere contrattuale — a vantaggio della città di Siena, delle sue istituzioni e della sua provincia;

l'eventuale residuo ad ulteriore integrazione, nella misura ritenuta conveniente, dei fondi speciali per le oscillazioni del valore dei titoli e per perdite eventuali, nonché di altri fondi speciali che la deputazione credesse di creare.

Art. 32. — La sezione di credito fondiario esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi di amministrazione e di gestione del Monte dei Paschi di Siena e si avvale del personale, dei servizi e delle dipendenze dell'istituto insediate nelle zone in cui la sezione è autorizzata ad operare.

La sezione rimborserà al Monte dei Paschi le spese relative al personale da questo fornito nonché le altre spese generali e di amministrazione.

Il patrimonio della sezione di credito fondiario è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dalle riserve ordinaria e straordinaria;

c) dai saldi di rivalutazione per conguaglio monetario nella misura ammessa dalle norme vigenti.

Art. 34. — Al bilancio della sezione di credito fondiario si provvede con le norme indicate agli articoli 12, lettera *c*), 15, n. 1), e 26. Sugli utili della sezione di credito fondiario, dedotto il 10% per la riserva ordinaria, sarà prelevato quanto occorre per compensare con l'interesse fino alla misura del 6% il fondo di dotazione.

Sull'eventuale residuo verrà prelevato il 50% per il fondo di riserva ordinaria e l'altro 50% sarà erogato dalla deputazione amministratrice per gli scopi e con le modalità di cui all'art. 27.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(11283)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.

Determinazione del formato e delle caratteristiche tecniche della carta bollata ed istituzione della carta bollata da L. 2.000 per gli atti civili e da L. 700 per gli atti giudiziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1960, recante la determinazione delle caratteristiche del nuovo tipo di carta bollata per certificati del casellario giudiziale;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio 1965, concernente la determinazione delle caratteristiche del nuovo tipo di carta bollata per gli atti civili e per gli atti giudiziari;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 luglio 1975, riguardante la determinazione delle caratteristiche tecniche del nuovo tipo di carta bollata da L. 700 e istituzione delle marche da bollo a imposta fissa da L. 150 e 700;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 24 novembre 1977, recante la determinazione delle caratteristiche del nuovo tipo di carta bollata per gli atti civili da L. 1.500;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388;

Considerato che in esecuzione della predetta legge n. 388 del 1978 occorre istituire un nuovo tipo di carta bollata da L. 2.000 per gli atti civili e da L. 700 per gli atti giudiziari;

Ritenuto che per adeguare la carta bollata alle attuali esigenze derivanti dall'uso di mezzi meccanici, si rende necessario modificarne le dimensioni e determinarne le caratteristiche tecniche;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un nuovo tipo di carta bollata nel valore da L. 2.000 per gli atti civili e nel valore da L. 700 per gli atti giudiziari.

Art. 2.

La carta bollata di cui al precedente art. 1 e quella nel valore da L. 700 per gli atti civili, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1975, indicato nelle premesse, è costituita da un foglio di carta bianca, liscia, filigranata, delle dimensioni di mm 297 × 420 che, piegato, forma quattro facciate del formato di mm 210 × 297.

La filigrana, posizionata nello spazio compreso tra il primo e l'ultimo rigo della rigatura orizzontale, è costituita dallo stemma della Repubblica italiana in chiaro scuro e dalla dicitura in chiaro scuro « REPUBBLICA ITALIANA »; nel lato sinistro del foglio vi è l'indicazione dell'anno solare di fabbricazione e nel lato destro la sigla della cartiera fabbricante « I.P.S. » per l'anno 1979 e « I.P.Z.S. » a decorrere dall'anno 1980.

La carta è rigata con 25 linee orizzontali, distanti mm 10 una dall'altra e con due linee verticali per ogni facciata del foglio piegato, disposte alla distanza di mm 26,5 a sinistra e di mm 50,5 a destra.

La carta bollata per gli atti civili, nella prima facciata, porta impressa, a stampa ed in nero, tra le due linee verticali, l'impronta del bollo costituita da un tondo di mm 31 di diametro, con doppio filo di chiusura lungo la circonferenza, che racchiude al centro l'effigie dell'Italia turrita, in piedi, la quale impugna, con la mano destra, una lunga asta che termina in alto con un fiore stilizzato, mentre la mano sinistra è posata su uno scudo ritto al fianco della figura, con la punta appoggiata in terra; in basso, dietro l'effigie, vi è la figura di un leone accovacciato.

A destra della composizione vi è il valore in cifre in carattere bastoncino preceduto dalla lettera « L ».

La carta bollata per gli atti giudiziari, nella prima facciata, porta impressa in alto, al centro tra le due linee verticali, l'impronta del bollo costituita da un tondo di mm 31 di diametro, con doppio filo di chiusura lungo la circonferenza, che racchiude al centro il simbolo della bilancia in equilibrio al sommo della quale appare la leggenda « ATTI GIUDIZIARI » in carattere romano.

In basso il valore in cifre in carattere romano preceduto dalla lettera « L ».

La carta bollata per le dichiarazioni di deposito in numerario (mod. 1) ed in titoli (mod. 2) continuerà ad essere stampata secondo le leggende stabilite nel decreto ministeriale 1° agosto 1953, ma nel valore da L. 2.000.

La carta bollata da servire per certificati del casellario giudiziale dovrà essere stampata con le leggende stabilite dal decreto ministeriale 29 dicembre 1959, ma nel valore da L. 700.

Art. 3.

La carta bollata di vecchio tipo resta tuttora in corso e continuerà ad essere venduta fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(11243)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Procedure per la revisione generale delle specialità medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto l'art. 4 della direttiva n. 65/65/CEE approvata dal Consiglio della Comunità economica europea il 26 gennaio 1965, che indica le informazioni e i documenti da allegare alle domande volte ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali;

Vista la direttiva n. 75/318/CEE approvata dal Consiglio delle comunità europee il 20 maggio 1975, relativa alle norme e protocolli analitici, tossico farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali, cui debbono uniformarsi le informazioni e i documenti da presentare ai sensi dell'art. 4 della citata direttiva n. 65/65/CEE;

Visti gli articoli 37 e 39 della direttiva n. 75/319/CEE approvata dal Consiglio delle Comunità europee il 20 maggio 1975, relativi alla progressiva applicazione

della regolamentazione prevista dalla direttiva n. 65/65/CEE alle specialità che hanno ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio in virtù di disposizioni anteriori;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1976, n. 833, che stabilisce, fra l'altro, che con legge dello Stato sono dettate norme per la revisione programmata dalle autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della Comunità economica europea;

Considerata la necessità di fissare, già sulla base della normativa vigente, modalità idonee a garantire la completa revisione delle specialità medicinali entro limiti di tempo compatibili con il termine stabilito dalla citata direttiva n. 319/1975/CEE, in previsione dell'attuazione dell'art. 29 della citata legge n. 833/1978;

Ritenuto opportuno procedere, intanto, al riesame di tutte le specialità medicinali di non recente registrazione, anche alla luce delle sopra ricordate direttive comunitarie, al fine di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, se sussistono elementi tecnici sufficienti a giustificare il mantenimento delle relative registrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I titolari di registrazione di specialità medicinali registrate in data anteriore al 1° gennaio 1975 debbono presentare al Ministero della sanità - Direzione generale servizio farmaceutico, adeguate informazioni e documentazioni scientifiche al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento della registrazione delle specialità medicinali.

Art. 2.

Le informazioni e documentazioni di cui all'articolo precedente, che dovranno essere conformi alle circolari n. 19 del 30 gennaio 1970, n. 147 del 27 ottobre 1972 e n. 77 del 6 settembre 1975 e alle eventuali ulteriori disposizioni che venissero successivamente emanate in materia, fatta salva la possibilità di presentare una documentazione bibliografica, secondo quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, punto 8 della direttiva n. 65/65/CEE, purchè adeguata alle circolari e alle disposizioni predette, dovranno pervenire al Ministero della sanità entro i termini seguenti:

a) per le specialità che hanno ottenuto la registrazione prima del 1° gennaio 1951, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) per le specialità che hanno ottenuto la registrazione dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1960, entro quarantadue mesi dalla pubblicazione del presente decreto;

c) per le specialità che hanno ottenuto la registrazione dal 1° dicembre 1961 al 31 dicembre 1974, entro sessanta mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Dopo la scadenza dei termini previsti nell'articolo precedente, le specialità medicinali per le quali, anche in base alla documentazione presentata, non risulteranno sussistere condizioni che giustifichino il mantenimento della relativa registrazione, saranno sottoposte alla procedura di revoca, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

La mancata ottemperanza, entro i termini stabiliti, a quanto prescritto dal presente decreto sarà valutata ai fini della revoca della registrazione, tenuto conto delle informazioni e delle documentazioni acquisite agli atti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11251)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Elevazione dell'interesse sui depositi cauzionali costituiti dai locatari di alloggi demaniali, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442, in ordine alla disciplina della facoltà di revisione dei saggi di interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1932 che, fra l'altro, ha fissato nella misura dell'1,75% netto in ragione di anno l'interesse sui depositi cauzionali;

Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392 relativa alla disciplina degli alloggi urbani (equo canone);

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Udito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti;

Sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa predetta, in data 4 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di provvedere alla elevazione degli interessi sui depositi cauzionali in numerario effettuati presso la Cassa depositi e prestiti a garanzia dei contratti di affitto di immobili, ai sensi della succitata legge n. 392;

Decreta:

A partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'interesse da corrispondersi sui depositi cauzionali effettuati o che si effettueranno in numerario presso la Cassa depositi e prestiti a garanzia dei contratti di affitto di immobili ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, è stabilito nella misura del 5%, in ragione di anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1979
Registro n. 44 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 12

(11308)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Determinazione della misura dell'indennità di mora da applicare ai tesorieri in caso di ritardato o mancato versamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto l'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, recante disposizioni in materia di finanza locale, con il quale è stata introdotta una nuova procedura per modificare le norme vigenti per i prestiti della Cassa depositi e prestiti, in materia di istruttoria, garanzia e somministrazione dei prestiti stessi;

Visto l'art. 3 della legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843 che prevede l'obbligo per i tesorieri di comuni e province di versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, gli importi oggetto delle delegazioni, provvedendo ai necessari accantonamenti;

Visti gli articoli 65 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto che il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, nella seduta del 26 novembre c.a. ha deliberato — con decorrenza dal 1° gennaio 1980 — l'aumento della indennità di mora, in caso di ritardato o mancato versamento delle rate dei mutui concessi dall'Istituto, dalla misura del 6% stabilita dal succitato art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 858 ad una misura pari al saggio vigente di concessione dei mutui della Cassa stessa maggiorato di sei punti;

Visto che la commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza in data 4 dicembre c.a. ha deliberato in conformità, secondo la previsione del quinto comma dello articolo 19 succitato;

Ritenuta l'opportunità di disporre la suddetta elevazione della percentuale di indennità di mora;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'indennità di mora da applicare ai tesorieri di comuni e province in caso di ritardato o mancato versamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti è elevata dal 6% ad un tasso superiore di sei punti al saggio vigente di concessione dei mutui della Cassa stessa.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1979
Registro n. 44 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 13

(11309)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979 concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976 e successive modifiche;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei calzoncini, shorts e pantaloni (v.d. 61.01 da 620 a 660; da 720 a 760 - v.d. 61.02 da 660 a 720), delle camicie e camicette per uomo e ragazzo (v.d. 61.03 da 110 a 190); degli eskimo, giacche a vento e giubbotti, con o senza cappuccio, e simili (v.d. 61.01 da 290 a 320 - v.d. 61.02 da 250 a 280) originari delle Filippine è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

Art. 2.

L'importazione delle merci di cui all'art. 1 di provenienza dai Paesi C.E.E. in libera pratica è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica prevista dalla circolare 22/76 prot. 349200 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Restano valide le autorizzazioni di importazione rilasciate in via automatica, e le dichiarazioni d'importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(11307)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 59/1979
Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 25 ottobre, 10 novembre e 21 novembre 1979;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

Riunione del 25 *ottobre* 1979:

Provvedimento n. 52/1979 del 25 ottobre 1979. Prezzi del cemento.

Provvedimento n. 53/1979 del 25 ottobre 1979. Prezzi dei prodotti petroliferi.

Riunione del 10 *novembre* 1979:

Provvedimento n. 54/1979 del 10 novembre 1979. Modifica dei provvedimenti C.I.P. n. 34/1979 e n. 53/1979.

Riunione del 21 *novembre* 1979:

Provvedimento n. 55/1979 del 21 novembre 1979. Prezzi dello zucchero.

Riunione del 21 *novembre* 1979:

Provvedimento n. 56/1979 del 21 novembre 1979. Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1979.

Provvedimento n. 57/1979 del 21 novembre 1979. Prezzo d'intervento derivato dello zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1979-80 e prezzi di entrata. Compiti della Cassa conguaglio zucchero.

Provvedimento n. 58/1979 del 21 novembre 1979. Criteri e modalità per il rimborso alle importazioni di G.P.L.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(11315)

Avviso di rettifica

Nel provvedimento C.I.P. n. 49/1979 concernente prezzi delle specialità medicinali — revisione primi prezzi — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 5 dicembre 1979, alla pag. 9907, deve essere apportata la seguente rettifica:

	Numero di registrazione	Prezzo
dove è scritto:		
Vedrin - Polifarma	—	—
« Retard 500 » 50 conf	18852/C	1.770
leggasi:		
Vedrin - Polifarma		
« Retard 500 » 50 conf	18852/C	4.030

(11317)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi, denunciando nel contempo lo smarrimento di alcuni punzoni a suo tempo ricevuti in dotazione:

	Numero punzoni smarriti
« 286-AL »: De Clemente & Vaccario, in Valenza, via 29 Aprile, 22	5
« 2002-AL »: Testera & Garavelli, in Valenza, via Noce, 32	2
« 2004-AL »: Ranzato & Gilardenghi, in S. Salvatore Monferrato, via Panza, 6	1
« 2075-AL »: Tassone Alberto, in Valenza, via Sassi, 37	1
« 2146-AL »: Lico S.p.a., in Alessandria, via Palermo, 7	1

(10791)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno cessato la attività connessa all'uso dei marchi stessi, denunciando nel contempo lo smarrimento di alcuni punzoni a suo tempo ricevuti in dotazione:

	Numero punzoni smarriti
« 717-AL »: Bonzano Luigi, in Valenza, via San Salvatore, 71	1
« 1373-AL »: Siccardi Ezio, in Valenza, via Noè, 51	2
« 1480-AL »: Candini Claudio, in Valenza, via Fermi, 10	1
« 1949-AL »: Marco Polo Schmuck, in Valenza, via Camurati, 45	3
« 2004-AL »: Ranzati & Gilardenghi, in S. Salvatore Monferrato, via Panza, 6	1

(10792)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 17 settembre 1979, concernente modificazione ed integrazione alla composizione della commissione consultiva per la sicurezza nucleare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 2 novembre 1979, alla pag. 8901, all'art. 1, nell'elenco dei membri della commissione stessa, dopo il nominativo « Vinck dott. Willemm » devono aggiungersi i seguenti nominativi: « De Filippo dott. Aldo » e « Pocchiari prof. Francesco ».

(11029)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per vari comuni della provincia di Trento, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 giugno 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

sotto la voce « Comune di Levico », la categoria « *A/3* » deve leggersi: « *A/2* »;

sotto la voce « Comune di Malè », al secondo rigo, la categoria « *A/2* » deve leggersi: « *A/3* ».

(11030)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di ventotto agenti di cambio presso la borsa valori di Milano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1977, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 293, con il quale è stato indetto il concorso per il conferimento di trenta posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1979, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 212 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 3 agosto 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso predetto;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Milano i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Panigada Walter;
2) Giugni dott. Gerardo;
3) Ceresole dott. Giuseppe;
4) Lunatici dott. Luciano;
5) Raimondi dott. Valter;
6) Gioffredi dott. Antonio;
7) Cozzi dott. Primo Alberto;
8) Giussani dott. Francesco;
9) Bergancini dott. Giancarlo;
10) Buffa dott. Ezio;
11) Belloni dott. Maurizio;
12) Marinoni dott. Franco
13) Claps dott. Lucio;
14) de Gresti di San Leonardo dott. Vittorio Emanuele;
15) Soldan dott. Giovanni;
16) Gamba dott. Gian Paolo;
17) Giugni dott. Enrico;
18) Mach De Palmstein dott. Amedeo;
19) Adorno dott. Giovanni;
20) Rampini dott. Roberto;
21) Baroffio dott. Giorgio;
22) De Asmundis dott. Guido;
23) Albertini dott. Alberto;
24) Martini dott. Giacomo;
25) Giardina dott. Salvatore;
26) Brioschi dott. Davide;
27) Agnese dott. Savino;
28) Mortari dott. Piero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1979
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 280

(11295)

Nomina di un agente di cambio presso la borsa valori di Venezia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1978, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 349, con il quale è stato indetto il concorso per il conferimento di cinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Venezia;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 374 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 31 luglio 1979, con il quale il concorrente dott. Roberto Tedeschi è stato dichiarato idoneo nel predetto concorso;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il dott. Roberto Tedeschi è nominato agente di cambio presso la borsa valori di Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1979
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 279

(11296)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione alla graduatoria degli idonei dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri ed in particolare l'art. 73 concernente i requisiti richiesti per l'ammissione all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con il quale sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale;

Visto il provvedimento di ammissione con riserva al detto esame emesso nei confronti del dott. Carretti Corrado nato a Noto il 31 agosto 1943;

Riesaminata la documentazione presentata da detto sanitario, già allegata alla domanda di ammissione all'esame in parola;

Verificata, pertanto, la prescritta anzianità di servizio documentata dal predetto sanitario;

Visti i verbali della commissione giudicatrice dell'esame medesimo, dai quali risulta che il dott. Carretti Corrado ha conseguito il punteggio di 80/100 (ottanta centesimi);

Decreta:

Il dott. Carretti Corrado, nato a Noto il 31 agosto 1943, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale, per l'anno 1976, di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1978 con il punteggio di 80/100 (ottanta centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(11320)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;
Considerato che il dott. Carmelo Ragusa ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi familiari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Giovanni Gianani, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare tenutasi a Roma il giorno 28 aprile 1979, in sostituzione del dott. Carmelo Ragusa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 284

(10918)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;
Considerato che la dott.ssa Giovanna Sini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Renato Monteleone, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare che si terrà a Roma il giorno 28 aprile 1979, in sostituzione della dott.ssa Giovanna Sini, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 283

(10917)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;
Considerato che il dott. Luigi Milazzo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Annamaria Pettinari, consigliere del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi che si terrà a Roma il giorno 10 maggio 1979, in sostituzione del dottor Luigi Milazzo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 261

(10925)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;
Considerato che il prof. Mario Bigagli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta perchè collocato a riposo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Leonardo Noto, primario dell'ente ospedaliero di Legnago, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia che si terrà a Roma il giorno 17 maggio 1979, in sostituzione del prof. Mario Bigagli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 268

(10926)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Lamberto Mosci ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giovanni Bertoncini, primario degli ospedali riuniti di Pistoia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica che si terrà a Roma il giorno 18 aprile 1979, in sostituzione del prof. Lamberto Mosci, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 287

(10923)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Eugenio Travaini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giorgio Galli, primario dell'ente ospedaliero geriatrico di Padova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi che si terrà a Roma il giorno 10 maggio 1979, in sostituzione del professore Eugenio Travaini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 265

(10924)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Saverio Signorelli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Alessandro Ventura, direttore dell'istituto di gerontologia e geriatria dell'Università di Perugia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria che si terrà a Roma il giorno 26 maggio 1979, in sostituzione del prof. Saverio Signorelli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 259

(10919)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Eros Moretti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Michele Mumolo, primario dell'ente ospedaliero di Mesagne, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi che si terrà a Roma il giorno 3 maggio 1979, in sostituzione del prof. Eros Moretti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 282

(10920)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Salvatore Rocca Rossetti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Lotti Tullio, direttore dell'istituto di urologia dell'Università di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia che si terrà a Roma il giorno 21 maggio 1979, in sostituzione del prof. Salvatore Rocca Rossetti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 257

(10921)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Giovanni Pessina ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Francesco Ferro Milone, primario dell'ente ospedaliero di Vicenza, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia che si terrà a Roma il giorno 24 maggio 1979, in sostituzione del prof. Giovanni Pessina, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 258

(10922)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il presidente dell'ente ospedaliero «Ospedale dei poveri» di Modigliana ha comunicato il decesso della prof.ssa Mary Teresa Guerrini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Nicola Maiorano, primario dell'ente ospedaliero di Andria, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione che si terrà a Roma il giorno 14 maggio 1979, in sostituzione della prof.ssa Mary Teresa Guerrini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 267

(10915)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Giorgio Tumiotto ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Michele Lombardi, primario dell'ente ospedaliero di Lucca, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia che si terrà a Roma il giorno 21 aprile 1979, in sostituzione del prof. Giorgio Tumiotto, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 286

(10916)

OSPEDALE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiologia medica;
un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto della divisione di oculistica;
un posto di aiuto del servizio autonomo di pronto soccorso;
un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di cardiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;
un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di dermosifilopatia;
un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di assistente della sezione di geriatria e lungodegenti;
un posto di assistente della sezione di odontoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(4309/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto della sezione autonoma di urologia;
un posto di aiuto della sezione di odontoiatria e stomatologia;
un posto di aiuto della sezione di geriatria e lungodegenti;
un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(4311/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E REGINA MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di primario della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione oculistica presso l'ospedale « Regina Margherita » (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(4350/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio emotrasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(4318/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto dirigente di centro trasfusionale;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per il posto di direttore sanitario, alle ore 12 del novantesimo giorno per il posto di aiuto dirigente di centro trasfusionale e alle ore 12 del sessantesimo giorno per il posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(4327/S)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(4328/S)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(4323/S)

OSPEDALE CIVILE «SPIRITO SANTO» DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(4351/S)

OSPEDALE «S. CARLO» DI POTENZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Potenza.

(4326/S)

OSPEDALE «S. MARIA DEGLI UNGHERESI» DI POLISTENA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(4320/S)

OSPEDALE CIVILE DI COLOGNA VENETA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cologna Veneta (Verona).

(4321/S)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(4322/S)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793510)